

APPALTO GTT N. 10/2018

LOTTO 8

CORPI MOTONAVI

SETTEMBRE 2017

(in armonia con la normativa italiana ed europea)

ALLEGATO 8

**Polizza di Assicurazione Marittima sopra Navi
Rischi Ordinari**

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA

CHI ASSICURIAMO

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA
CORSO TURATI 19/6 10128 TORINO TO

C.F. 08555280018

**DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL
PREMIO**

DALLE ORE 24 DEL 31/05/2018 ALLE ORE 24 DEL 31/05/2019
DURATA ANNI 1 DISDETTA NO OBBLIGO
RATEAZIONE ANNUALE
SCADENZA RATE IL 31/05

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO
ACCESSORI
IMPONIBILE
IMPOSTE
TOTALE EURO

COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all'Impresa delegataria nelle forme di rito.

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- Gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
- La gestione di servizi a noleggio;
- La gestione di raccordi ferroviari;
- La riparazione e manutenzione di veicoli;
- La progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; La progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;
- Il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- Il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- La gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- La gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- Lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili
- La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società

potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

- La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ;
- Attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- L'attività denominata "servizi di navigazione sul PO"

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

Alle Condizioni Generali previste dall'allegata Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972) e alle Condizioni Particolari che ad essa prevalgono e/o derogano, la Compagnia assicura:

La somma di € **100.000,00** (€ Centomila/00) su "Corpo, Macchine, Attrezzi e Dotazioni" della motobarca denominata :

"Valentina II" (matricola n. 003TON)

Aventi le seguenti caratteristiche:

Materiale di costruzione	acciaio
Luogo e anno di costruzione	La Spezia .- 2010
Stazza lorda	23,31 tonnellate
Stazza netta	15,85 tonnellate
Lunghezza fuori tutto	metri 20,00
Lunghezza netta di stazza	metri 19,81
Larghezza netta di stazza	metri 4,40
Profondità netta di stazza	metri 1,07
Posti	n. 72 in piedi + n. 12 a sedere = n. 84
Motori	n. 02 motori a C.I. 4T diesel VOLVO PENTA D4-180 da 132 KW

Durata della presente polizza: dalle ore 24 del 31/05/2018 alle ore 24 del 31/05/2019

Il premio relativo alla presente copertura assicurativa si intende di €

Per il periodo dal 31/05/2018 al 31/05/2019 pagabile in unica soluzione contestualmente alla firma del contratto, come da seguente conteggio:

al Tasso Netto annuo

Accessori

Imposte

PREMIO LORDO COMPLESSIVO ANNUO €

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 1

Oggetto della presente copertura assicurativa si intende la motobarca "VALENTINA II" che verrà impiegata nel servizio di navigazione sul fiume Po, per il trasporto a pagamento di passeggeri.

ART. 2

Le presenti Condizioni Particolari derogano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali previste dalla Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972).

Si intendono richiamati e operanti i seguenti allegati Capitolati (sulle cui norme, comunque, prevalgono le presenti Condizioni Particolari):

- a) Condizioni Generali di Assicurazione delle Unità da diporto;
- b) Allegato n. 1 – Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause;
- c) Allegato n. 2 – Institute Cyber Attack Exclusion Clause.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICURTÀ

In parziale deroga alle Condizioni Generali della Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972), la garanzia si intende inoltre prestata alle **Condizioni "pieno rischio" della garanzia "A"** di cui al Capitolato Unità da Diporto.

Nella presente copertura è inclusa, altresì la garanzia contro i danni di ricorso terzi nella misura di 4/4 causati da urto e/o collisione.

Tutti i danni risarcibili a termini della presente polizza verranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa di € 20.000,00 da applicarsi per ogni e ciascun avvenimento, escluso perdita totale.

Anche i danni di "ricorso terzi" verranno risarciti previa deduzione della franchigia di cui sopra e con le stesse esclusioni.

I danni alle macchine, ai motori, all'apparato propulsore, agli organi di trasmissione e alle eliche saranno soggetti all'applicazione di una franchigia aggiuntiva di € 5.000,00.

ART. 4 – LIMITI DI NAVIGAZIONE

Si precisa che l'ambito di operatività dell'imbarcazione assicurata denominata "VALENTINA II" è limitato e circoscritto al corso fluviale del Po nel tratto navigabile da Murazzi/Torino a Moncalieri (TO) e ritorno.

ART. 5

Ad ogni effetto della presente polizza, si dà e si prende atto tra le Parti Contraenti che la garanzia si intenderà valida ed efficace anche qualora le imbarcazioni assicurate fossero usate e/o concesse in locazione o noleggio.

ART. 6 – CLAUSOLA PAGAMENTO PREMIO

In parziale deroga al disposto dell'art. 1901 del Codice Civile nonché a quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza si conviene che se la Contraente non paga il premio stabilito dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente ne effettui il pagamento; tale sospensione non avrà comunque effetto qualora il pagamento sia effettuato entro le ore 24 del 30° giorno dopo quello di decorrenza del contratto.

La sospensione dell'assicurazione prevista ai commi precedenti opera automaticamente senza obbligo di preavviso da parte dell'Assicuratore.

ART. 7 – CLAUSOLA C.R.O. (CANCELLING RETURN ONLY)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 19 delle C.G.A., nessun rimborso di premio sarà dovuto dall'Assicuratore, se non in caso di vendita dell'unità assicurata.

ART. 8 – ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE

- 1) Per assicurarsi che gli elaboratori, le apparecchiature elettroniche e i componenti elettronici (hardware, firmware, software) installati a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento della data, l'Assicurato:
 - a) deve ottenere dai produttori di detti oggetti/processi una certificazione scritta del loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data;
 - b) qualora i produttori non possano rilasciare o comunque non rilascino tale certificazione, deve sottoporre detti oggetti/processi a verifica e collaudo per determinare il loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data, sia presi separatamente che in collegamento con altre apparecchiature.
- 2) Se dalle certificazioni e/o dalle prove indicate al punto 1) risulti che gli stessi oggetti/processi potrebbero non funzionare correttamente, l'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie per risolvere il problema.
- 3) In nessun caso l'Assicuratore risponderà di danni o perdite causate dall'inadempimento degli obblighi sopra indicati. Resta fermo qualunque altro motivo di non operatività della copertura in relazione al problema di riconoscimento della data.
- 4) In nessun caso l'Assicuratore è obbligato per perdite, danni, responsabilità o spese subiti da o connessi a qualsiasi firmware o software, codifica o raccolta dati.

ART. 9 – ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi dalla presente assicurazione i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

FERMO IL RESTO

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE MARITTIMA DI NAVI A SCAFO METALLICO (Ed. 1972)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Rischi assunti

Art. 1. - Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono la nave assicurata per cagione di:

- tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;
- rottura od accidente ad impianti nucleari o reattori situati sia a bordo che altrove;
- accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione dei carichi, nonché di rifornimento di combustibile;
- vizio intrinseco occulto della nave, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto.

L'assicuratore risponde anche se il sinistro dipende da atto o fatto del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo art. 3. Tuttavia se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo, salvo il disposto dell'art. 41.

Art. 2. - L'assicuratore risponde inoltre, nei limiti del contratto e in proporzione della somma assicurata, delle indennità risultanti a carico della nave che l'assicurato in ragione dei suoi interessi sulla nave medesima sia tenuto a pagare per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave, o con aeromobile ovvero contro opere di porti o di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi, esclusi i ricorsi per danni prodotti da spostamenti di acqua o da altra causa quando non vi sia stato urto materiale e diretto con la nave. L'assicuratore risponde altresì, a norma dell'art. 11, delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle pretese dei terzi.

L'assicuratore resta in ogni caso estraneo:

- a reclami o azioni di terzi:
 - per rimozione o eliminazione, imposte da Autorità, di relitti, ostruzioni, merci o altre cose qualsiasi;
 - per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di navi di terzi con le quali la nave assicurata venga in collisione o cose a bordo delle stesse;
- a reclami o azioni promossi da noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti o da qualunque altra persona che abbia rapporto con la nave o interessi su di essa o sul carico;
- a ricorsi per morte, lesioni o danni di qualsiasi specie alla integrità fisica delle persone, malattia, qualunque ne sia la causa.

Qualora l'urto della nave avvenga con altra nave di proprietà dell'assicurato, l'assicuratore risponde come se detta nave appartenesse ad un terzo.

Rischi esclusi

Art. 3. - Non sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite dipendenti direttamente o indirettamente da:

- a) ostilità, fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra (mine, torpedini, bombe od altri ordigni di guerra, che non facciano parte del carico) guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini, atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità, popoli;
 -) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendano parte ad atti faziosi o contro la libertà del lavoro, o a tumulti o sommosse civili;
- d) pirateria;
- e) atti di persone che agiscono per malvagità;
- f) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- g) fatti di dolo o frode del comandante;
- h) qualunque fatto del comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;
- i) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'art. 1; vetustà, deficiente manutenzione della nave da parte dell'armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- l) eccessiva caricazione, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- m) insufficiente provvista di combustibile;
- n) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che non rientri nei casi previsti dal 2° alinea del 1° comma dell'art.1.

Art. 4. - L'assicuratore resta estraneo:

- a) a reclami o azioni, sia contrattuali che extra contrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentati da chicchessia contro la nave salvo

- quanto disposto all'art. 2;
- b) a spese inerenti a quarantena, a stazione forzata, a svernamento, a presa fra i ghiacci, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in avaria comune;
 - c) alle conseguenze della determinazione dell'assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

Estensione dell'assicurazione

Art. 5. - La nave è coperta di assicurazione in ogni circostanza alle condizioni della presente polizza; peraltro non è coperta qualora venga rimorchiata, salvo che gli usi lo richiedano o che la nave abbia necessità di soccorso; non è nemmeno coperta quando effettui rimorchi od operazioni di assistenza o di salvataggio in base ad un contratto stipulato in anticipo dal proprietario, dall'armatore o dal noleggiatore.

Viaggi al di fuori dei limiti di navigazione

Art. 6. - La garanzia prestata con la presente polizza può essere estesa, con il consenso dell'assicuratore, ai viaggi che la nave dovesse intraprendere fuori dei limiti di navigazione stabiliti in polizza, purché la nave risulti classificata per detti viaggi e l'assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

Durata dell'assicurazione a tempo

Art. 7. - L'assicurazione a tempo ha effetto dal giorno ed ora indicati nella polizza fino al termine in essa stabilito.

Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova in navigazione o in porto di rifugio, l'assicurato, purché ne faccia preventiva richiesta scritta agli assicuratori, ha diritto al prolungamento dell'assicurazione fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo punti di ormeggio, ancorata nel primo porto di scalo; per il prolungamento l'assicurato deve un supplemento di premio calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

In caso di perdita totale, o di abbandono, durante il prolungamento di cui sopra, l'assicurato deve integrare il premio supplementare fino all'importo del premio di un nuovo periodo annuale.

Durata dell'assicurazione a viaggio

Art. 8. - L'assicurazione a viaggio ha effetto dal momento in cui la nave comincia a caricare merci o, non caricandone, dal momento in cui molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire, fino al momento in cui la nave è ormeggiata, o non esistendo punto di ormeggio, ancorata a destinazione, oppure, se sbarca merci, sino al compimento della scaricazione ma non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno a partire dalle ore 24 del giorno dell'arrivo. Se entro questo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, l'assicurazione cessa con l'inizio delle operazioni di imbarco.

L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato ha effetto dalle ore 24 del giorno della stipulazione del contratto o dalla diversa ora indicata nella polizza.

In caso di stazione forzata o di quarantena, l'assicurazione a viaggio perdura fino al termine massimo di sei mesi dal giorno di inizio dello stazionamento o della quarantena che sia scontata in un porto di scalo o in quello di destinazione; se la quarantena è scontata altrove il termine di sei mesi decorre dal giorno della partenza per il luogo di quarantena. Per il periodo di stazionamento o di quarantena, l'assicurato è tenuto a corrispondere, per ciascun mese o frazione di mese, un adeguato premio supplementare in misura da convenirsi; l'assicurato può tuttavia recedere dall'assicurazione facendone espressa dichiarazione e pagando il supplemento di premio per il mese in corso.

In caso di cambiamento forzato di via o di viaggio, salvo il disposto del precedente comma, l'assicurazione continua ad avere pieno effetto fino al porto di destinazione ai sensi della prima parte del presente articolo. L'assicuratore copre esclusivamente il viaggio assicurato; il cambiamento non forzato di via o di viaggio fa cessare l'assicurazione.

Violazione all'insaputa dell'assicurato di condizioni di polizza concernenti la navigazione

Art. 9. - Quando la nave è assicurata a tempo resta coperta anche in caso di violazione, all'insaputa dell'assicurato, di condizioni del presente contratto relative al carico, al servizio cui la nave stessa è adibita, ai limiti di navigazione, alle operazioni di rimorchio, di salvataggio, o alla data di partenza o epoca del viaggio, ferme le disposizioni degli artt. 3 e 4, e l'assicurato è tenuto a corrispondere un adeguato soprappremio.

L'assicurato deve comunicare all'assicuratore ogni violazione non appena questa viene a sua conoscenza.

Alienazione della nave

Art. 10. - L'alienazione della nave, resa pubblica ai sensi dell'art. 250 Cod. Nav., fa cessare l'assicurazione dalla mezzanotte del giorno della trascrizione dell'atto di alienazione, ovvero dall'annotazione del medesimo sull'atto di nazionalità, se anteriore. Quando l'assicurazione è stipulata a tempo, all'assicurato viene rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso. Nessun rimborso è dovuto se l'assicurazione è stipulata a viaggio.

Limiti delle obbligazioni dell'assicuratore

Art. 11. - Il limite delle obbligazioni dell'assicuratore per ogni viaggio è costituito, per i rischi descritti all'art. 1, da un importo pari alla somma assicurata. Per il rischio descritto all'art. 2, altro importo pari anch'esso alla somma assicurata costituisce il limite delle obbligazioni dell'assicuratore per ogni avvenimento.

Le spese fatte ai sensi dell'art. 21 per evitare o diminuire il danno sono a carico dell'assicuratore, in proporzione della somma assicurata, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che l'assicuratore provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Anche nel caso di ricorso di terzi le spese fatte per resistere alle azioni del terzo sono a carico dell'assicuratore solo per quella parte che unita all'ammontare da lui dovuto non supera la somma assicurata, e vengono ripartite tra l'assicuratore e l'assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

Art. 12. - Per viaggio, agli effetti del precedente art. 11, si intende:

a) nel caso di assicurazione a viaggio la durata della assicurazione come previsto all'art. 8;

b) nel caso di assicurazione a tempo, il periodo che ha principio con l'inizio di una traversata come appresso definita, ed ha fine al termine della terza traversata, oppure al termine della seconda traversata consecutiva con carico, se questa eventualità si verifica per prima.

Per traversata si intende:

1) se la nave parte con carico, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave comincia a caricare merce al primo porto o luogo di caricazione e termina, nell'ultimo porto o luogo di scarica, al momento in cui, completata la scarica, la nave ricomincia a caricare, o, non caricando altre merci, nel momento in cui salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire dal detto porto, salvo quanto previsto al successivo n. 3.

2) Se la nave parte in zavorra, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire e termina, nel porto o luogo immediatamente seguente - salvo che si tratti di porto o luogo di rifugio o di scalo effettuato al solo scopo di rifornimento di combustibile - al momento in cui comincia a caricare merci o, non caricandone, riparte in zavorra, salvo sempre quanto previsto al successivo n. 3.

3) Se una traversata, quale definita ai precedenti numeri 1 e 2, venga a comprendere un periodo di sosta di 30 o più giorni sia nel porto o luogo di caricazione che in quello di scaricazione (n. 1), o nel porto di partenza o di arrivo (n. 2), o in ogni altro porto o luogo, diverso dai precedenti, che non sia di rifugio, la traversata s'intende terminata allo scadere dei 30 giorni di sosta dal giorno dell'ormeggio; ogni successivo periodo, di 30 giorni o frazione, prima dell'inizio della caricazione o della partenza, costituisce traversata separata.

4) Costituisce altresì separata traversata ogni periodo di trenta giorni o frazione che non sia compreso nelle ipotesi fatte ai precedenti numeri. Tuttavia, in caso di nave di nuovo acquisto o di nave riconsegnata all'armatore al termine di un contratto di noleggio, il periodo intercorrente tra la data di consegna all'armatore e l'inizio di una traversata è compreso nella traversata medesima, sempre che il periodo stesso sia inferiore a trenta giorni. Diversamente costituisce traversata separata a norma del punto 3.

Qualora la nave parta in zavorra per effettuare riparazioni di danni a carico dell'assicuratore, la partenza della nave non dà inizio ad una separata traversata e la traversata in corso si considera prolungata fino all'arrivo nel porto in cui la nave si reca per la riparazione.

Valutazione della nave

Art. 13. - La valutazione attribuita alla nave nella polizza comprende, salvo indicazione contraria:

a) lo scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori, anche di rispetto, come gli attrezzi o gli strumenti di navigazione, le calderine, i molinelli, le grue, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e loro motrici che non forniscano energia per l'apparato motore, gli impianti radiotelegrafici o radiotelefonici se di proprietà dell'assicurato, gli impianti frigoriferi, le dotazioni di servizio e di rispetto; il combustibile, le vettovaglie ed ogni altra provvista, se fornita dall'assicurato;

) l'apparato motore, i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.

Valore assicurabile ed assicurazioni complementari

Art. 14. - Non può essere assicurata, per lo scafo e l'apparato motore, una somma eccedente la valutazione della nave indicata in polizza.

L'assicurato ha facoltà di provvedere, con questa o con altre polizze, ad assicurare anche:

a) gli esborsi di armamento, le eccedenze di avaria generale, di spese di salvataggio e di ricorso terzi, e ogni altro interesse, col limite, nel complesso, del 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;

b) con polizza a tempo una somma a titolo di nolo, contrattato o non contrattato, che, cumulata alle somme che siano coperte ai sensi della precedente lettera a), non ecceda nel complesso il 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;

c) il nolo, o il corrispettivo per locazione, da guadagnare, in forza di contratti a viaggio già pattuiti, e ciò per una somma non eccedente l'importo lordo convenuto per il trasporto in corso di esecuzione e quello per il trasporto del carico successivo, oltre alle spese di assicurazione. Dalla somma assicurabile per la presente lettera c) deve essere dedotta la somma assicurata ai sensi della precedente lettera b). Nel periodo di copertura possono essere inclusi anche la traversata in zavorra per prendere il primo carico e una traversata in zavorra intermedia tra i due carichi. La somma assicurata si riduce automaticamente della parte di nolo o di corrispettivo per locazione man mano guadagnata;

d) il nolo sperato se la nave in zavorra senza contratto di noleggio, per una somma non eccedente l'importo lordo sperato sul prossimo viaggio con carico; tale somma verrà determinata in base ai noli correnti al momento della assicurazione, oltre alle spese di assicurazione. Dalla somma assicurata per la presente lettera d) deve essere dedotta la somma assicurata ai sensi della precedente lettera b);

e) una somma non eccedente il 50% del corrispettivo lordo per locazione a tempo o per serie di viaggi, guadagnabile a termini del

relativo contratto, in un periodo non superiore a 18 mesi. Dalla somma assicurabile per la presente lettera e) deve essere dedotta la somma assicurata ai sensi della precedente lettera b).

La somma assicurata ai sensi della presente lettera si riduce automaticamente del 50% del corrispettivo lordo mano a mano guadagnato; se il contratto di locazione ha durata superiore a 18 mesi, all'automatica riduzione si fa luogo solo dal momento in cui le somme assicurate tra la presente lettera e) e per la precedente lettera b) si troveranno ad eccedere il 50% del corrispettivo lordo ancora da guadagnare in base al contratto di locazione. L'assicurazione regolata dalla presente lettera ha effetto solo dalla data della firma del contratto di locazione;

- f) i premi corrisposti, o dovuti, su polizze stipulate per un periodo non superiore a 12 mesi per la copertura di qualsiasi interesse assicurabile; la somma assicurabile non può eccedere la quota parte del premio corrispondente al periodo di rischio ancora da correre, calcolata a pro-rata mensile; la somma così assicurata si riduce automaticamente di mese in mese dell'importo di premio corrispondente al mese decorso.

Presupposti essenziali dell'assicurazione nullità e decadenza

Art. 15. - L'assicurazione è prestata a condizione:

- a) che la nave sia in possesso del certificato di classificazione o del documento di abilitazione indicati in polizza;
- b) che, salvo le ipotesi contemplate all'art. 14, non siansi assicurate altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in polizza alla nave per scafo e apparato motore;
- c) che la nave non sia gravata da ipoteche oltre quelle dichiarate per iscritto dall'assicurato.

In mancanza di tali condizioni il contratto è nullo, fermo il diritto dell'assicuratore al risarcimento dei danni subiti.

L'assicurato perde ogni diritto all'indennità derivantegli dal contratto quando vengano meno, nel corso del contratto stesso, i presupposti elencati al precedente comma, e cioè:

- 1) quando venga meno la validità dei documenti indicati alla lettera a), salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico dell'assicuratore;
- 2) quando sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto dell'assicuratore, l'assicurato copra, al di fuori delle ipotesi previste all'art. 14, altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in polizza alla nave per scafo e apparato motore;
- 3) quando l'assicurato non abbia notificato all'assicuratore, entro 15 giorni, la costituzione di ipoteche.

Facoltà di recesso in caso di sinistro

Art. 16. - In caso di sinistro, anche se esso non è a carico dell'assicuratore, questi ha facoltà di recedere dal contratto con avviso notificato all'assicurato a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di trenta giorni da quello in cui ha avuto conoscenza del sinistro stesso.

Il recesso ha effetto dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello della notificazione, se la nave, al momento della notificazione medesima, trovasi ormeggiata o ancorata in porto. Se la nave al momento della notificazione trovasi in navigazione, il recesso ha effetto dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello in cui la nave è ormeggiata o ancorata nel primo porto di scalo.

Se, prima della scadenza dei termini di cui sopra, la nave carichi merce o riprenda il mare, l'assicurazione cessa con l'inizio della caricazione o al momento in cui la nave molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire.

Se infine debbesi procedere a riparazioni della nave a carico dell'assicuratore, il recesso non ha effetto fino a che le riparazioni non siano compiute, salvo che la nave prenda carico, nel qual caso il recesso ha effetto immediato.

L'assicurato ha diritto alla restituzione della parte proporzionale del premio afferente al periodo decorrente dal giorno di effetto del recesso.

Fallimento dell'assicurato

Art. 17. - In caso di fallimento dell'assicurato, o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, l'assicuratore, nel termine di 30 giorni da quello della pubblicazione del provvedimento giudiziario o amministrativo, ha facoltà di recedere dal contratto nei modi e con gli effetti del precedente art. 16.

Pagamento del premio

Art. 18. - Il premio con gli accessori e le imposte e tasse, debbono essere pagati alla consegna della polizza. In caso di rateazione del premio, le rate successive alla prima debbono essere pagate alle scadenze convenute, mentre gli accessori debbono essere pagati per intero alla consegna della polizza insieme alla prima rata del premio. Il premio, i soprapremi, i premi supplementari, gli accessori di polizza, le imposte e tasse debbono essere pagati dall'assicurato presso gli uffici di direzione dell'assicuratore o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

L'assicurazione ha effetto dal momento indicato all'art. 7 e all'art. 8, se il premio e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno in cui l'assicurato effettua il pagamento, ferme restando le date di scadenza stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso un termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme sempre restando le date di scadenza stabilite nel contratto.

Trascorso il citato termine di 15 giorni, l'assicuratore ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto all'intero premio del periodo di assicurazione in corso, oppure di chiedere giudizialmente l'esecuzione del contratto stesso.

Nel caso di polizza a tempo il periodo di assicurazione corrisponde alla durata della polizza, col limite massimo di un anno.

Salvo i casi previsti negli artt. 10, 16, 17 e 19, il premio e i soprapremi del periodo di assicurazione sono integralmente dovuti anche se ne sia stato concesso il pagamento rateale, qualunque sia la parte del periodo consumata, e ciò anche in caso di perdita totale, sia

pure in dipendenza di rischi che non siano a carico dell'assicuratore, nonché in caso di abbandono.

Qualora la polizza abbia durata inferiore ad un anno e la nave sia perduta per sinistro a carico dell'assicuratore, o venga ad esso abbandonata, l'assicurato, oltre il premio di polizza, deve anche un premio complementare pari alla differenza tra il premio annuo calcolato sulla base del tasso all'uopo convenuto e il premio di polizza.

Storno per sosta in porto

Art. 19. - Quando la nave soste in porto oppure in una zona di sosta approvata dagli assicuratori per una durata continuativa non inferiore a trenta giorni, l'assicuratore rimborsa all'assicurato per ogni periodo completo di trenta giorni un importo calcolato sulla somma assicurata in base ai tassi di storno convenuti con la presente polizza relativamente al caso che:

a) la nave non trovasi in riparazione _____

b) la nave trovasi in riparazione _____

Se durante una parte soltanto di un periodo di trenta giorni, come anzidetto, la nave trovasi in riparazione, lo storno dovuto sarà calcolato in proporzione ai giorni in cui la nave trovasi in riparazione rispettivamente ai giorni in cui la nave non trovasi in riparazione.

Lo storno non è dovuto quando la nave soste in acque non protette o in zone non approvate dagli assicuratori; tuttavia, se i giorni di sosta in zone non approvate, formeranno con i giorni di sosta in porto o zona approvata, un periodo completo di 30 giorni, si procederà allo storno per la proporzione di tale periodo relativo alla sosta in porto o in zona approvata.

Le operazioni di carico o di scarico o la presenza di carico a bordo non escludono gli storni suddetti; tuttavia nessuno storno sarà dovuto per qualsiasi periodo durante il quale la nave venga usata per il deposito di merce.

I tassi di storno sono determinati in relazione al premio convenuto all'emissione della polizza; se questo premio, per qualsiasi ragione, viene variato nel corso della polizza anche i tassi di storno debbono venire corrispondentemente variati.

Lo storno del premio conseguente alla sosta viene regolato alla scadenza del contratto ed è dovuto dall'assicuratore solo se la nave sia in salvo.

Nel caso che l'inizio o la cessazione della presente polizza cadano nel corso di un periodo di sosta di 30 giorni come sopra definito, l'assicuratore, per la frazione di periodo coperto con la presente polizza, rimborsa una quota proporzionale dell'importo che sarebbe stato stornato per il periodo completo di trenta giorni.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Art. 20. - In caso di sinistro l'assicurato, appena avutane conoscenza, deve darne comunicazione all'assicuratore con tutte le informazioni e notizie ricevute e deve richiedere il suo intervento.

Art. 21. - L'assicurato, in caso di sinistro, deve prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti, le azioni e le eccezioni contro i terzi, provvedere a salvare o rilevare la nave e far quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Spetta all'assicurato di provvedere al versamento della cauzione e in genere a quanto occorre per riacquistare la libera disponibilità della nave colpita da sequestro impostole per ricorso di terzi o in connessione ad altro avvenimento a carico dell'assicuratore.

Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, nonché l'aggiudicazione dei lavori di riparazione debbono essere disposti dall'assicurato d'accordo con l'assicuratore o con i suoi rappresentanti.

L'assicuratore può intervenire, agli stessi fini di cui ai precedenti commi, senza che per questo gli si possa opporre di aver fatto atto di possesso o di accettazione di abbandono o di riconoscimento di diritti dell'assicurato.

Nel caso di ricorso di terzi contro la nave l'assicuratore, fino a quando ne ha interesse, ha la facoltà di assumere la gestione della nave, in sede tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'assicurato.

L'assicurato, e per esso il comandante, non può per alcuna ragione rifiutare all'assicuratore, che in caso di danno ne faccia richiesta, di condurre la nave in altro porto per riparazioni come previsto all'art. 32, di far rimorchiare la nave e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo successivo regolamento a termini di polizza.

La riparazione definitiva dei danni deve essere eseguita senza ritardo e può essere rinviata solo con il preventivo consenso dell'assicuratore; comunque se le riparazioni non siano iniziate entro sei mesi dall'avvenimento l'assicuratore non può essere tenuto a rimborsare una somma superiore a quella che sarebbe stata a suo carico se le riparazioni fossero state iniziate entro il predetto termine.

Inadempienza agli obblighi di avviso o di salvataggio

Art. 22. - L'assicurato che dolosamente non adempie agli obblighi derivanti dagli art. 20 e 21 perde il diritto alla indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tali obblighi, o vi adempie senza la dovuta sollecitudine e diligenza, l'indennità è ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore.

Abbandono

Art. 23. - L'assicurato può, nei modi e termini di legge, abbandonare la nave all'assicuratore:

a) in caso di mancanza di notizie della nave da almeno 4 mesi; l'assicurato deve provare la data della partenza e il non arrivo della nave;

b) in caso di distruzione totale della nave, o di sua sommersione senza possibilità di rigalleggiamento;

c) quando la nave è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non è riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di

riparazione necessari e la nave non può, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove esistano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

d) quando l'ammontare totale preventivabile delle spese per le riparazioni dei danni materiali subiti dalla nave sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza. Dal computo è esclusa ogni altra spesa e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'art. 307 cod. nav., le paghe e le panatiche dell'equipaggio, le spese di riparazioni provvisorie. Resta fermo l'obbligo fatto all'assicurato, o per esso al comandante, dagli art. 21 e 32, di condurre in caso di danno la nave in altro porto ove le riparazioni siano più convenienti quando l'assicuratore ne faccia richiesta, e il computo dei 3/4 è da effettuarsi in base alle spese occorrenti per le riparazioni in detto altro porto.

Se la nave è stata riparata l'abbandono non può più avere luogo, ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente polizza, sempre che gli assicuratori abbiano assunto tale rischio.

Art. 24. - L'abbandono deve comprendere inscindibilmente tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi. Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato, e i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Nel caso che l'assicuratore copra solo una parte della valutazione attribuita alla nave con la presente polizza, l'abbandono è limitato alla proporzionale parte delle cose in rischio e dei diritti che relativamente alle cose medesime spettano all'assicurato verso i terzi.

Art. 25. - Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per viveri, i contributi per le assicurazioni sociali e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i remi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura restano a carico dell'assicurato. Conseguentemente le dette paghe e spese non sono in alcun caso sopportate dall'assicuratore e, qualora fossero state prelevate dal prodotto della vendita della nave o dei suoi avanzi, debbono essere reintegrate dall'assicurato.

La presente disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricevuto in anticipo, né sovvenzione dello Stato o altri compensi di armamento.

Art. 26. - L'assicuratore ha la facoltà, da esercitarsi nei modi e termini di legge, di non profittare dell'abbandono, liquidando l'intera indennità assicurata in tema di perdita totale.

Delle avarie

Art. 27. - In caso di avaria particolare l'assicuratore risarcisce, a pro-rata della somma assicurata, i danni e le perdite, secondo le disposizioni che seguono.

Nella liquidazione, ai fini del risarcimento, sono ammesse, nei limiti della presente polizza, soltanto:

- a) le spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- b) le spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

Il rimborso di tali spese non può essere reclamato se i lavori di riparazione non siano stati effettuati sotto il controllo e la sorveglianza dei periti nominati dall'assicuratore o dai suoi rappresentanti.

Art. 28. - All'assicurato non spetta alcun rimborso qualora l'importo delle spese di cui all'articolo precedente non superi per uno stesso viaggio come definito all'art. 12, il 3 % della valutazione dello scafo e dell'apparato motore, eccezion fatta per i casi di incaglio, sommersione, incendio, collisione con navi o natanti. La eccezione non trova applicazione nei casi di incaglio nei canali di Panama, Suez, Manchester e loro diramazioni, oppure nel fiume Mersey, al di sopra di Rock Slip, nel Rio della Plata (al di sopra della linea congiungente il bacino nord di Buenos Aires e la foce del fiume San Pedro) o suoi affluenti, nel Danubio, nel Demerara, oppure sul canale di Yenikale.

Nel caso di danno al solo scafo o al solo apparato motore il limite del 3% è calcolato sulle rispettive valutazioni; nel caso di danni allo scafo e all'apparato motore il detto limite del 3 % può, a scelta dell'assicurato, essere calcolato sulle due valutazioni separate o sulla valutazione complessiva.

Art. 29. - Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio restano sempre a carico dell'assicurato, salvo il disposto degli artt. 32, 33 e 35.

Art. 30. - L'assicuratore non è, tenuto ad indennizzare danni non riparati.

Qualora la nave si perda prima che le riparazioni siano effettuate, e si proceda alla liquidazione in tema di perdita totale per la somma assicurata, l'indennizzo per tali riparazioni non è dovuto nemmeno se le stesse fossero state concordate con l'assicuratore e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato; gli importi che, a questo titolo, fossero stati anticipati dall'assicuratore sono da detrarsi dalla indennità dovuta all'assicurato.

Art. 31. - Le indennità per danni riparati non sono soggette a riduzione per differenze tra il nuovo e il vecchio, salvo il caso di danni a scafo di oltre 10 anni di età, o ad apparato motore di oltre 5 anni di età, e salvo il disposto del comma terzo e successivi.

Quando le riparazioni siano effettuate su uno scafo di oltre 10 anni di età, o su un apparato motore di oltre 5 anni, e ne consegua un organico miglioramento dello stato di manutenzione, di robustezza o di esercizio della nave, le indennità sono ridotte in ragione dell'incremento del valore della nave per effetto dei lavori di riparazione, eccezion fatta per la parte di indennità concernente spese

contemplate dai commi seguenti; la misura dell'incremento è rimessa alla concorde valutazione dell'assicurato e dell'assicuratore, o suoi rappresentanti, e, in difetto di accordo, a un collegio arbitrale. Il collegio è composto da un arbitro nominato dall'assicuratore, da un arbitro nominato dall'assicurato e da un terzo arbitro nominato dai due predetti, o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata emessa la polizza.

Tuttavia per le indennità per sostituzione di parti dello scafo o dell'apparato motore soggette a più rapido logorio e quindi a periodico rinnovamento, e qualunque sia l'età dello scafo o del motore, si fa luogo a riduzione per differenza dal nuovo al vecchio in ragione dell'età della parte alla data dell'avvenimento, e della durata media di detta parte, salvo quanto previsto in seguito.

Alle indennità per sostituzione di catene di ancoraggio la riduzione per differenze dal nuovo al vecchio si applica nella misura fissa di un sesto e in quanto la nave abbia almeno 5 anni di età.

Alle indennità per sostituzione di cavi, attrezzi e dotazioni di bordo la riduzione si applica sempre e qualunque sia l'età della nave, nella misura di un terzo, fermo restando che spetta all'assicuratore il valore di ricupero.

Sulle spese per pitturazione della carena, comprese le spese accessorie di immissione ed affitto del bacino, alla riduzione si fa luogo prendendo come base una durata media di sei mesi della pittura e calcolando la riduzione in proporzione alla età della pittura al momento della riapplicazione.

Nessuna riduzione si applica sulle spese di bacino, salvo il disposto del precedente comma, di pilotaggio, di porto, di perizie consolari, sulle spese di riparazioni provvisorie, fatte per abilitare la nave ad andare ad eseguire le riparazioni definitive e da cui non sia derivato alla nave uno stabile beneficio.

Art. 32. - Quando la nave colpita da sinistro a carico dell'assicuratore si trovi in un porto, ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'assicurato, e per esso il comandante, è obbligato a condurre la nave, occorrendo anche a rimorchio, in un porto ritenuto dall'assicuratore più conveniente, e l'assicuratore continua a correre il rischio senza aumento di premio. Il comandante, e in genere le persone delegate dall'assicurato, debbono usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio prendendo, con l'assicuratore o i suoi rappresentanti, tutti gli opportuni accordi ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe e panatiche dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi macchina, sono a carico dell'assicuratore. Le stesse spese vengono rimborsate, dopo riparata la nave, anche nel viaggio di ritorno, fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

In entrambi i casi se la nave procede ad operazioni di commercio, le spese di cui al precedente comma non sono più dovute dall'assicuratore dal momento dell'inizio di tali operazioni.

L'assicurazione a tempo che scade prima del compimento del viaggio di trasferimento viene prolungata fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo punti di ormeggio, ancorata nel porto prescelto dall'assicuratore per la riparazione; per il periodo di prolungamento è dovuto dall'assicurato un supplemento di premio al tasso di navigazione calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

Art. 33. - Durante il tempo in cui la nave staziona in un porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio, o di assistenza, o di arrivo dei mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe e le panatiche dell'equipaggio sono a carico dell'assicuratore; se peraltro dette spese sono ammesse in avaria comune, l'assicuratore rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave. Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in un porto di rilascio le paghe e le panatiche dell'equipaggio non sono a carico dell'Assicuratore, salvo che le stesse siano ammesse in avaria comune nel qual caso l'Assicuratore rimborserà il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando la nave, dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

Art. 34. - I danni incontrati dalla nave assicurata nel prestare opera di assistenza o salvataggio sono a carico dell'assicuratore solo per la parte che superi l'importo complessivo di quanto gli enti assistiti o salvati debbono corrispondere all'assicurato a titolo di risarcimento, fermo il disposto dell'art. 5.

Art. 35. - L'assicuratore risponde, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di polizza e il valore della nave allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, e a pro-rata della somma assicurata, delle somme dovute dall'assicurato per contribuzione in avaria comune.

Anche nel caso di danno di avaria comune che abbia colpito la nave, l'assicuratore, in deroga all'art. 536 cod. nav., risponde, sempre tenuto conto del rapporto tra valutazione di polizza e valore della nave allo stato sano risultante dal regolamento di avaria e a pro-rata della somma assicurata, soltanto del contributo di avaria comune ricadente a carico della nave, senza deduzione di franchigia.

L'assicuratore riconosce i regolamenti di avaria comune, fatti a norma della legge italiana o in conformità delle regole di York e Anversa, se così è previsto nel contratto di noleggio o nelle polizze di carico, e quelli fatti in conformità alla legge e agli usi del porto di destinazione. Nei regolamenti fatti in via amichevole, la designazione del liquidatore in rappresentanza della nave spetta all'assicuratore.

Per il computo dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore le riduzioni dal nuovo al vecchio si calcolano nelle stesse misure applicate nel regolamento di avaria comune.

Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quelle della polizza, è normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Detto cambio è normativo anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

Art. 36. - L'assicuratore, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di polizza e il valore della nave in stato sano preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, e a pro-rata della somma assicurata, rimborsa all'assicurato le somme dovute a terzi per il salvataggio della nave in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per la parte di dette somme che, a sensi dell'art. 497 cod. nav., è a carico della nave.

Nei casi di incaglio avvenuto nei luoghi indicati nel primo comma dell'art. 28 l'assicuratore non effettuerà alcun rimborso qualora la somma dovuta al soccorritore non ecceda il 3 % della valutazione dello scafo e dell'apparato motore salvo che l'avvenimento non dia luogo ad un regolamento di avaria comune.

Pagamento delle indennità

Art. 37. - L'assicuratore paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, ivi compreso, nel caso di perdita totale della nave e nei casi di abbandono di cui alle lettere a) e b) dell'art. 23, il certificato di cancellazione della nave dalle matricole; sono fatti salvi i casi di sospensione della liquidazione o del pagamento, previsti dalla presente polizza o dalla legge.

In caso di abbandono e in quanto siano stati presentati tutti i documenti di cui al precedente comma, il termine di 30 giorni decorre dalla accettazione dell'abbandono da parte dell'assicuratore o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso; nel caso di avaria comune, il termine anzidetto decorre dalla presentazione del regolamento all'assicuratore.

Interessi su anticipi di somme

Art. 38. - Non sono dovuti all'assicurato interessi sulle somme da lui sborsate in dipendenza del danno, salvo per quella parte di interessi che venga rimborsata in sede di contributo di avaria comune, come preveduto dai precedenti articoli.

Compensazione dei premi con i danni

Art. 39. - Dall'importo delle indennità sono da detrarre i premi, anche non scaduti, della presente polizza nonché tutti i premi scaduti per altre polizze che l'assicurato abbia o abbia avuto con l'assicuratore; né l'assicurato può fare cessione del suo credito di indennità a terzi se non per il supero.

Quando l'assicurato o chi reclama il danno si trovi in stato di insolvenza, di concordato preventivo, di fallimento o di amministrazione controllata, tutti i premi scaduti o non scaduti in dipendenza di dette polizze vengono compensati con le somme da pagarsi dall'assicuratore.

Effettuata la compensazione, l'assicuratore restituisce gli effetti cambiari che gli fossero stati rilasciati per i premi.

Inchiesta pubblica sul sinistro

Art. 40. - Nei casi di sinistro, per i quali l'autorità proceda a inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la liquidazione della indennità che potesse essere dovuta dall'assicuratore resta sospesa fino a chiusura dell'inchiesta; se gli atti sono passati all'autorità giudiziaria penale, o se vi è denuncia penale a carico di chicchessia, la liquidazione resta sospesa fino a pronuncia definitiva del magistrato penale.

Colpa dell'Assicurato comandante della nave

Art. 41. - Quando il comandante è anche proprietario o comproprietario della nave, e venga accertata la sua colpa nautica, le indennità, o in caso di comproprietà la parte di indennità proporzionale alla quota di proprietà, vengono ridotte del 50% se la patente gli è stata ritirata definitivamente e del 25% se gli è stata ritirata temporaneamente.

Quando, al di fuori del caso di proprietà o comproprietà, il comandante sia interessato o cointeressato nell'assicurazione della nave, e venga accertata la sua colpa nautica, su quanto al comandante spetti per la sua parte di interesse nell'assicurazione si applicano le riduzioni di cui al precedente comma.

Coassicurazione e delega

Art. 42. - Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione fra più assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al contratto sono svolti con l'assicuratore cui sia affidata la delega, il quale deve a sua volta tenere informati gli altri assicuratori. Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri riguardi, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dall'assicuratore delegatario per conto comune, sia per quanto concerne l'esazione dei premi, sia per quanto si riferisce alla liquidazione dei danni.

Ciascun assicuratore è tenuto al pagamento delle indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta.

Cessione dei diritti derivanti dalla polizza

Art. 43. - La cessione a terzi, effettuata prima che avvenga il sinistro, dei diritti derivanti dalla polizza non è valida e non è opponibile all'assicuratore se non vi sia stato il suo consenso scritto.

Ove l'assicuratore abbia dato il suo consenso, i diritti si trasferiscono dal cedente al cessionario, il quale dovrà obbligarsi solidalmente con il cedente al pagamento del premio e alla osservanza degli altri obblighi previsti dalla polizza.

Imposte e tasse

Art. 44. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'assicuratore.

Foro competente

Art. 45. - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede la direzione dell'assicuratore o l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.

Le parti rinunciano espressamente al disposto degli artt. 282 e 648 cod. di Proc. Civ. e cioè alla facoltà di demandare la esecuzione provvisoria della sentenza, o del decreto ingiuntivo.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 1

Oggetto della presente copertura assicurativa si intende la motobarca "VALENTINOII" che verrà impiegata nel servizio di navigazione sul fiume Po, per il trasporto a pagamento di passeggeri.

ART. 2

Le presenti Condizioni Particolari derogano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali previste dalla Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972).

Si intendono richiamati e operanti i seguenti allegati Capitolati (sulle cui norme, comunque, prevalgono le presenti Condizioni Particolari):

- a) Condizioni Generali di Assicurazione delle Unità da diporto;
- b) Allegato n. 1 – Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause;
- c) Allegato n. 2 – Institute Cyber Attack Exclusion Clause.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICURTA'

In parziale deroga alle Condizioni Generali della Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di Navi a Scafo Metallico (ediz. 1972), la garanzia si intende inoltre prestata alle **Condizioni "pieno rischio" della garanzia "A"** di cui al Capitolato Unità da Diporto.

Nella presente copertura è inclusa, altresì la garanzia contro i danni di ricorso terzi nella misura di 4/4 causati da urto e/o collisione.

Tutti i danni risarcibili a termini della presente polizza verranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa di € 20.000,00 da applicarsi per ogni e ciascun avvenimento, escluso perdita totale.

Anche i danni di "ricorso terzi" verranno risarciti previa deduzione della franchigia di cui sopra e con le stesse esclusioni.

I danni alle macchine, ai motori, all'apparato propulsore, agli organi di trasmissione e alle eliche saranno soggetti all'applicazione di una franchigia aggiuntiva di € 5.000,00.

ART. 4 – LIMITI DI NAVIGAZIONE

Si precisa che l'ambito di operatività dell'imbarcazione assicurata denominata "VALENTINOII" è limitato e circoscritto al corso fluviale del Po nel tratto navigabile da Murazzi/Torino a Moncalieri (TO) e ritorno.

ART. 5

Ad ogni effetto della presente polizza, si dà e si prende atto tra le Parti Contraenti che la garanzia si intenderà valida ed efficace anche qualora le imbarcazioni assicurate fossero usate e/o concesse in locazione o noleggio.

ART. 6 – CLAUSOLA PAGAMENTO PREMIO

In parziale deroga al disposto dell'art. 1901 del Codice Civile nonché a quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza si conviene che se la Contraente non paga il premio stabilito dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente ne effettui il pagamento; tale sospensione non avrà comunque effetto qualora il pagamento sia effettuato entro le ore 24 del 30° giorno dopo quello di decorrenza del contratto.

La sospensione dell'assicurazione prevista ai commi precedenti opera automaticamente senza obbligo di preavviso da parte dell'Assicuratore.

ART. 7 – CLAUSOLA C.R.O. (CANCELLING RETURN ONLY)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 19 delle C.G.A., nessun rimborso di premio sarà dovuto dall'Assicuratore, se non in caso di vendita dell'unità assicurata.

ART. 8 – ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE

- 1) Per assicurarsi che gli elaboratori, le apparecchiature elettroniche e i componenti elettronici (hardware, firmware, software) installati a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento della data, l'Assicurato:
 - a) deve ottenere dai produttori di detti oggetti/processi una certificazione scritta del loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data;
 - b) qualora i produttori non possano rilasciare o comunque non rilascino tale certificazione, deve sottoporre detti oggetti/processi a verifica e collaudo per determinare il loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data, sia presi separatamente che in collegamento con altre apparecchiature.
- 2) Se dalle certificazioni e/o dalle prove indicate al punto 1) risulti che gli stessi oggetti/processi potrebbero non funzionare correttamente, l'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie per risolvere il problema.
- 3) In nessun caso l'Assicuratore risponderà di danni o perdite causate dall'inadempimento degli obblighi sopra indicati. Resta fermo qualunque altro motivo di non operatività della copertura in relazione al problema di riconoscimento della data.
- 4) In nessun caso l'Assicuratore è obbligato per perdite, danni, responsabilità o spese subiti da o connessi a qualsiasi firmware o software, codifica o raccolta dati.

ART. 9 – ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi dalla presente assicurazione i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

FERMO IL RESTO

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

UNITA' DA DIPORTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 2 Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha la durata indicata e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto. Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 3 Alienazione dell'unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto (d'ora in poi: unità) a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio, oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione e di imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 Legge regolatrice del contratto

La polizza é regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA'

Art. 7 Oggetto assicurato

L'unità è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo").

L'unità comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate in polizza tramite apposito allegato le somme assicurate, o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza della polizza:

- attrezzature, equipaggiamento e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità (partita "b - dotazioni");
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita "a" (partita "c - vele extra");
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d - battelli e/o motori di servizio").

L'unità non comprende:

- **indumenti e oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;**
- **attrezzature da pesca e da immersione subacquea;**
- **documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso;**
- **oggetti d'arte e di antiquariato.**

Art. 8 Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori (cfr. Art. 7 Oggetto assicurato), la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita 'a - corpo', salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d).

Per le unità di età non superiore a 2 anni, agli effetti dell'Art. 515 del Codice della Navigazione e nella buona fede delle parti, i valori dichiarati in polizza dal Contraente equivalgono a stima.

Pertanto, in caso di danni risarcibili a termini di polizza, gli indennizzi saranno liquidati nei limiti dei valori dichiarati senza applicazione di eventuali proporzionali e/o scoperti per degrado d'uso.

Per le unità di età superiore a 2 anni, il disposto di tale articolo sarà operante solamente se i valori assicurati saranno accertati da un perito nominato dagli Assicuratori, con costo di perizia a carico del Contraente.

Art. 9 Limiti di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'unità sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro; è altresì operante quando l'unità sia utilizzata a seguito di contratto di leasing, o in base a contratto di locazione o noleggio (ovvero altro contratto a titolo oneroso) con equipaggio:

- a) entro i seguenti limiti geografici:

1- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;

2- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine sia interne;

b) durante:

1- la navigazione, e la giacenza fuori da un porto, con persone a bordo; la giacenza, in un porto o a terra in luogo protetto, con o senza persone a bordo;

2- la giacenza fuori da un porto senza persone a bordo, quando l'unità e/o il battello di servizio vengano lasciati in acque marine esposte ai venti e al movimento ondoso, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne. Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 11 - Rischi esclusi delle Condizioni Generali di Assicurazione;

3- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;

4- le operazioni di rimorchio attivo (per prestare assistenza o salvataggio) e passivo (quando rimorchiata per necessità);

5- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della

Società;

c) purché l'unità ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

d) La garanzia per i danni derivanti da Eventi Socio Politici è soggetta alle limitazioni stabilite dal Joint War Committee – Hull in vigore al momento della stipula della polizza, e alle successive variazioni deliberate dallo stesso ente e comunicate all'Assicurato alla Società; la garanzia può inoltre essere sospesa o ritirata dalla Società con un preavviso di sette giorni.

Art. 10

Rischi assicurati

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità descritta secondo la forma di garanzia convenuta e richiamata nello stesso modello. Qualunque sia la forma di garanzia convenuta sono comprese nell'assicurazione le spese e il compenso di assistenza o di salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti. Le forme di garanzia sono:

◆ "A" (garanzia massima)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell'unità.

L'assicurazione dei danni parziali é prestata ai seguenti termini:

a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità non menzionate ai successivi punti b), c), d), sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;

b) i danni all'apparato motore e all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità causati da movimento ondoso per cattivo tempo, ovvero di eventi socio politici;

c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità, eventi socio politici;

d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, eventi socio politici.

Nell'ambito della durata della polizza e limitatamente alla sola garanzia 'A' è possibile, ai fini di una migliore valutazione del rischio e della conseguente riduzione del premio, indicare specifici periodi, anche non unitari, di 6 mesi o alternativamente di 4 mesi

durante i quali l'unità sia regolarmente usata per la navigazione/giacenza, e i risultanti periodi di 6 mesi o 8 mesi durante i quali l'unità da diporto si trovi unicamente in giacenza, in acqua o a terra. **Nel caso in cui i periodi indicati non siano unitari, la durata di ogni suddivisione non potrà essere inferiore a quindici giorni; la somma dei periodi di effettiva navigazione non potrà superare il totale indicato**

. L'inizio, la fine e l'alternanza tra i periodi di navigazione/giacenza e i periodi di sola giacenza debbono essere specificati in allegato al momento della stipula della polizza.

Qualora l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello precedentemente convenuto per la navigazione, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

◆ "B" (garanzia ridotta)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell'unità.

I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria ed eventi socio politici.

◆ "C" (garanzia minima)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell'unità, **esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.**

Art. 11

Rischi esclusi

Qualunque sia la forma di garanzia convenuta (cfr. Art. 10 - Rischi assicurati), sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale l'unità è affidata a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità, a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (cfr. Art. 524 del Codice della Navigazione);
- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'unità, deficiente manutenzione, usura;
- e) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte di/contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo: mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- g) malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche preposte al governo dell'unità, dovuto a carenza di manutenzione, insufficienza dei controlli, mancato aggiornamento, codice software difettoso o malevolo, virus informatico, omissione di sorveglianza;
- h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività, provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti, di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o

componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

La garanzia non vale:

i) quando l'unità da sia usata per competizioni motonautiche o regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;

ed inoltre, per le garanzie "A" e "B", previste dall'Art. 10 - Rischi assicurati:

l) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità non siano protetti da adeguato congegno antifurto, ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra), ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità si trovi con persone a bordo;

m) per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Inoltre per la garanzia "A", prevista dall'Art. 10 - Rischi assicurati, sono esclusi dall'assicurazione:

n) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;

o) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;

p) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

q) le parti affette da vizi occulti.

Art. 12

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.

Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;

b) procedere al salvataggio dell'unità e comunque prendere tutte le misure necessarie (Art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità non pregiudica i suoi diritti;

c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1916 del Codice Civile.

Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'Art. 182 del Codice della Navigazione.

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o

la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.

Art. 13 Accertamento del danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 14 Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'**Art. 18 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto**.

Il valore indicato per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per i relativi beni.

Art. 15 Perdita totale

Si ha la perdita totale quando siano perduti nel medesimo sinistro il "corpo" dell'unità e le altre partite assicurate esistenti a bordo (cfr. **Art. 7 - Oggetto assicurato**).

Fermo il limite indicato nell'**Art. 14 - Liquidazione del danno**, l'indennizzo per perdita totale dell'unità è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Art. 16 Abbandono

L'Assicurato può abbandonare l'unità alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità sia divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando manchino sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non possa, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità si presuma perita ai sensi dell'Art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità raggiunga il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 17 Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (Art. 535 Cod. Nav.); tale differenza non verrà calcolata nel caso in cui l'unità sia di età inferiore o pari a 24 mesi.

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'Art. 1907 Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro.

Art. 18 Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da parte di salvatori o recuperatori.

Art. 19 Franchigie e scoperti

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

a) somma assicurata fino a Euro 150.000,00:

1- unità da diporto fino a 10 anni di età: 0,75%, da calcolarsi sulla somma assicurata, con il minimo di Euro 200,00 ed il massimo di Euro 800,00;

2- unità da diporto oltre 10 anni di età: 1,25%, da calcolarsi sulla somma assicurata, con il minimo di Euro 400,00 ed il massimo di Euro 1.000,00;

**b) somma assicurata oltre Euro 150.000,00 e fino a Euro 300.000,00:
Euro 1.200,00;**

**c) somma assicurata oltre Euro 300.000,00 e fino a Euro 400.000,00:
Euro 2.000,00;**

**d) somma assicurata oltre Euro 400.000,00 e fino a Euro 500.000,00:
Euro 2.500,00;**

e) somma assicurata oltre Euro 500.000,00: da stabilirsi con apposito Patto Speciale, ma con il minimo di Euro 2.500,00.

Inoltre sarà applicato lo scoperto del 15%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

e) perdita totale o abbandono dell'unità costruita in ferro cemento;

f) sottrazione totale di unità in conseguenza di furto, rapina e pirateria;

g) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:

-a benzina

-diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;

h) danni parziali derivanti dell'eventuale estensione di cui al Patto Speciale D) "Regate Veliche";

In caso di perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo si applica lo scoperto del 15% in sostituzione della franchigia e con il massimo di Euro 1.500,00.

Art. 20 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità, nonché nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità per danni allo stesso imputabili - **salvo il caso di dolo** - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non sarà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

Art. 21 Pagamento dell'indennizzo

La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

PATTI SPECIALI

Sono operanti solo se espressamente richiamati in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata e sono soggetti alle prescrizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) REGATE VELICHE

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquistate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con alberi in carbonio;
- multiscafi;
- prototipi.

Alle suindicate definizioni si attribuisce il seguente significato:

Armamento frazionato: *quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.*

Crocette acquistate: *le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.*

Sartie volanti: *le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquistate.*

Nel caso di scelta della forma di garanzia 'A', i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti **in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità.**

L'estensione prevista dal presente Patto Speciale non vale durante la normale navigazione. Le indennità che risultassero dovute dalla Società saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall'Art. 19 - Franchigie e scoperti delle Condizioni Generali di Assicurazione.

E) LOCAZIONE O NOLEGGIO O ALTRI CONTRATTI DI UTILIZZO DELL'UNITA'

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio (ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso) senza equipaggio.

F) ALLUVIONE E INONDAZIONE

In parziale deroga all'Art. 11 - **Rischi esclusi** punto e) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia é operante anche per i danni derivanti da alluvione e/o inondazione.

G) BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI (applicabile solo nell'ambito della garanzia "A")

In parziale deroga all'Art. 7 - **Oggetto assicurato** delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie, borse, apparecchiatura fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. **I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quali unico oggetto.**

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante **purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e/o dei loro familiari e si trovino sull'unità descritta in polizza.**

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili **a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'Art. 19 - **Franchigie e scoperti delle Condizioni Generali di Assicurazione, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di Euro 260,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata per l'unità.**

H) TRASFERIMENTI TERRESTRI

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello, nell'ambito dei Paesi europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I) DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE PER DANNI PARZIALI

(applicabile solo nell'ambito della garanzia "A" o della garanzia "B")

In deroga all'Art. 17 - **Danni parziali** - terzo comma delle condizioni Generali di Assicurazione, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma

assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro fino al limite del **20%**. **L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto Limite.**

K) ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE E ALL'IMPIANTO ELETTRICO

(applicabile solo nell'ambito della garanzia "A", per unità di valore assicurato superiore a Euro 210.000,00 e sino ad otto anni di età dello scafo)

In deroga a quanto previsto **Art. 11 - Rischi esclusi** lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che il contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore **a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.**

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, **ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.**

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, **saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.**

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.